



Comune di Modena

Comune di Modena

Ufficio Tributi

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
IMU**

GUIDA 2020

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Con **Legge 27 dicembre 2019, n. 160** a decorrere **dal 2020 è istituita l'imposta municipale propria IMU** e nel contempo è abolita l'imposta unica comunale IUC, di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'imposta municipale propria, di cui all'art.13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del Decreto Legge n. 201/2011 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 come modificato dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44 e dalla citata Legge n. 147/2013 e agli artt. 8, ad eccezione del comma 1, e 9, ad eccezione del comma 9, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni e del tributo sui servizi indivisibili (TASI) ad eccezione dalla tassa sui rifiuti TARI, le cui disposizioni rimangono vigenti.

L' imposta municipale propria, quindi istituita dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (comma 738), è **disciplinata dalle disposizioni contenute nei commi da 739 a 783** e dalle disposizioni normative ad essa compatibili.

La **disciplina** della “nuova” imposta municipale propria IMU **ricalca** quella precedente introducendo tuttavia specifiche previsioni volte a chiarire definizioni che in passato erano oggetto di interpretazioni discordanti .

- ➔ L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è *deducibile* (commi 772-773) *ai fini della determinazione del reddito di impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni* nella misura di:
 - 60% per gli anni 2020 e 2021;
 - 100% cioè per intero dal 2022.

Si ricorda che con il Decreto Legge per la crescita delle imprese (D.L. 30/4/2019 n. 34 art. 3 convertito con la Legge 28/06/2019, n. 58) la quota deducibile per l'anno 2019 era fissata nella misura del 50%.

IMU 2020 – COMUNE DI MODENA

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 26/03/2020, il Comune di Modena ha approvato le aliquote dell'imposta municipale propria istituita, a decorrere dall'anno 2020, dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 confermando nella determinazione della loro misura l'applicazione del disposto di cui al comma 755 in sostituzione della maggiorazione TASI nella misura e secondo i termini ivi previsti.

Le aliquote IMU 2020 sono state determinate tenendo conto che per l'abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D e per i terreni agricoli, non possono per legge superare rispettivamente la misura dello 0,6 e dell'1,06.

NOVITA' DECRETO RILANCIO

Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 - articolo 177 *“Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico”*

In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19, per l'anno **2020, non è dovuta la prima rata IMU** per gli:

- **immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali**, nonché **immobili degli stabilimenti termali**;
- **immobili rientranti** nella categoria catastale **D/2** e immobili degli **agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.**

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Legge 27 dicembre 2019, n. 160

(commi da 738 a 783)

IMU

2020

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Guida

DISPOSIZIONI GENERALI

CHI DEVE PAGARE: i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario o il titolare di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi, il concessionario, nei casi di concessione di aree demaniali, il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli - ved. Appendice.

PRESUPPOSTO: il possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni) secondo le definizioni di cui al comma 741.

Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741 e relative pertinenze non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Non costituisce quindi presupposto d'imposta il possesso dell'abitazione principale classificata nelle categorie catastali diverse da quelle in A/1, A/8 e A/9 come definita dal citato comma 741 alle lett. b) e c), per la quale si considerano altresì abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari delle cooperative a proprietà indivisa e relative pertinenze assegnate ai soci;
- 2) le unità immobiliari delle cooperative a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) gli alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare ed a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Nella previsione normativa, di cui al comma 741 lett. c), non è più equiparata all'abitazione principale "una ed una sola unità immobiliare dei residenti all'estero già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso" che dal 2020 è quindi riassoggettata all'imposta – ved. Appendice.

Non costituisce inoltre, presupposto d'imposta il possesso, per determinazione comunale, dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Non costituisce presupposto d'imposta il possesso dell'alloggio adibito ad abitazione principale e relative pertinenze su cui è costituito il diritto di abitazione del coniuge superstite ai sensi dell'articolo 540 del Codice Civile.

Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Costituisce invece **presupposto** d'imposta il **possesso dell'abitazione principale classificata** nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9** che quindi resta **assoggettata all'imposta**.

Per abitazione principale si intende **quella** unità abitativa, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare *nella quale il **possessore** (proprietario o il titolare di diritti reali di godimento) e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.*

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica *in immobili diversi* situati nel territorio comunale, le **agevolazioni** (aliquota e detrazioni) per l'abitazione principale e per le relative pertinenze **in relazione al nucleo familiare** si applicano per un solo alloggio.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7** nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

La detrazione d'imposta per abitazione principale e relative pertinenze è pari ad euro 200.

Si ricorda che la detrazione per i figli era prevista dalla legge solo per gli anni 2012 e 2013.

La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica cioè è ripartita in parti uguali tra i comproprietari ivi dimoranti e residenti.

La detrazione di base di euro 200 si applica anche:

- agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, salvo che questi rientrino nella definizione di **alloggi sociali** di cui al D.M. 22 aprile 2008 **adibiti ad abitazione principale**, per i quali è prevista l'esenzione.

BASE IMPONIBILE: la base imponibile, ai sensi del comma 745, è costituita dal valore dell'immobile determinato nel modo seguente:

per i **fabbricati iscritti in catasto** applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti **moltiplicatori**:

- **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale **A** e nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7**, con esclusione della categoria catastale A/10;
- **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale **B** e nelle categorie catastali **C/3, C/4 e C/5**;
- **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale **D/5**;
- **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale **A/10**;
- **65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale **D**, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale **C/1**.

Le **variazioni di rendita catastale** intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, **producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori** o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

Si ricorda che con la Legge di Stabilità 2016 sono stati previsti:

- ➔ nuovi criteri per la determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nei gruppi catastali **D** ed **E**, escludendo nel calcolo della stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti che sono funzionali allo specifico processo produttivo, cosiddetti *“imbullonati”* cioè incorporati al suolo o incorporati nella costruzione non in modo strutturale potendo, allo stesso tempo essere smontati o trasferiti in altro sito - Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 2016 -

Nel caso di sussistenza dei presupposti era possibile chiedere l'aggiornamento della rendita catastale: se la richiesta è stata presentata **entro il 15 giugno 2016**, le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal **1° gennaio 2016**, se presentata invece successivamente, l'effetto decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo;

>> per **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557 convertito nella Legge n.133/1994 e di cui al comma 8 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 e successive modificazioni s'intendono i fabbricati accatastati nella categoria che ne indica la ruralità A/6 e D/10 e quelli che possiedono l'apposita annotazione catastale a seguito dell'attestazione dei requisiti di ruralità - ved. Appendice;

>> per **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita** c.d. "beni merce", s'intendono i fabbricati, ultimati e accatastati, costruiti o ristrutturati e destinati alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. In esenzione a decorrere dal 1° gennaio 2022 (comma 751) - ved. Appendice;

per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto (comma 746, primo periodo), interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita ovvero fino all'anno in cui verranno iscritti, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero se successiva alla data di acquisizione utilizzando il valore contabile, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'art. 7 del Decreto-Legge 11/07/1992, n. 333 convertito con modificazioni dalla Legge 8/08/1992, n. 359 e applicando i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che, **per l'anno 2020 è stato emanato in data 10 giugno 2020**.

In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, che è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo (comma 746, secondo periodo).

per i terreni agricoli, che non rientrano in esenzione **nonché per quelli non coltivati** (comma 746, ultimo periodo) il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, il moltiplicatore pari a **135**. Per **terreno agricolo** s'intende il **terreno iscritto in catasto** a qualsiasi uso destinato, **compreso quello non coltivato** (comma 741, lett. e).

per le aree fabbricabili (comma 746, terzo periodo) *il valore* è costituito da quello venale in comune commercio *al 1° gennaio* dell'anno di imposizione *o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici* (generalmente e/o attuativi) avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno se necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Tale **valore**, non essendo deliberati parametri comunali, deve essere **determinato** attraverso **stima di Parte**.

In continuità con la precedente imposta **non** sono considerati **fabbricabili** ma **agricoli i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti, anche dai loro familiari coadiuvanti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, se tali soggetti sono contitolari con altri privi di tale qualifica, per questi ultimi la natura di terreno agricolo permane a condizione che il terreno sia coltivato dal coltivatore diretto o suo familiare coadiuvante o imprenditore agricolo professionale.** (Risoluzione n. 2/DF del 10 marzo 2020)

→ In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art.3, comma 1, lettere c) *restauro e risanamento conservativo*, d) *ristrutturazione edilizia*, f)

ristrutturazione urbanistica, del D.P.R. 380/2001 T.U. edilizia, **la base imponibile è costituita dal valore dell'area**, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato (comma 746, quarto periodo).

→ Per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria invece la **base imponibile è costituita dalla rendita catastale del fabbricato** rivalutata del 5 per cento e moltiplicata per il relativo coefficiente fino alla data di ultimazione dei lavori.

Ad ultimazione dei lavori la **base imponibile è costituita dalla rendita catastale della nuova unità immobiliare** rivalutata del 5 per cento e moltiplicata per il relativo coefficiente.

LA BASE IMPONIBILE è ridotta del 50% (comma 747)

Es calcolo:

($\frac{\text{rendita catastale} \times 1,05 \times 160}{2}$) = base imponibile x aliquota spettante

per:

= **i fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'art. 10 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (lett. a);

= **i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni di fatiscenza sopravvenuta, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. L'inagibilità per i fabbricati o inabitabilità per gli alloggi è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità da parte di un tecnico abilitato (lett. b) - ved. Appendice;

= **le unità immobiliari, escluse quelle accatastate in A/1-A/8 e A/9, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado** ed in presenza di figli minori **al coniuge del beneficiario** in caso di decesso dello stesso, **e relative pertinenze** (una per categoria catastale C/2,C/6 e C/7) **che le utilizzano quale abitazione principale, soltanto se sussistono le seguenti condizioni previste dalla legge** per il c.d comodato Stato (lett. c).

Condizioni necessarie per usufruire della riduzione per il comodato statale (Risoluzione n. 1/DF del 17 febbraio 2016 in quanto compatibile):

- il proprietario o titolare di diritti reali di godimento/**comodante** deve essere **parente in linea retta entro il 1° grado** con il comodatario;

- il proprietario o titolare di diritti reali di godimento/**comodante** deve possedere **una sola abitazione** in Italia e **risiedere** anagraficamente nonché **dimorare** abitualmente **nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato**; pertanto, il possesso di un altro immobile che non sia destinato ad uso abitativo non impedisce il riconoscimento dell'agevolazione. E' riconosciuta l'agevolazione anche in caso di possesso di un immobile ad uso abitativo che però ai sensi dell'art.9 co. 3-bis, del D.L. 30/12/1993 n.557 convertito dalla L. 26/2/1994 n. 133, è definito come rurale ad uso strumentale.

Il beneficio si applica **anche** nel caso in cui il proprietario o titolare di diritti reali di godimento/comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.

Il beneficio **si estende**, in caso di morte del comodatario, al **coniuge** di quest'ultimo **in presenza di figli minori**.

Tale riduzione non si applica alle unità abitative classificate in A/1-A/8-A/9.

- il **contratto di comodato** deve essere **registrato**.

(nota prot. 5876 dell'8 aprile 2016 in quanto compatibile):

1. se il comodato è scritto la registrazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data della sua stipula e per godere dell'agevolazione già dall'1/1/2016 occorre aver stipulato il contratto in forma scritta entro il 16 gennaio 2016 con obbligo di procedere alla registrazione entro il 5 febbraio; per i contratti stipulati successivamente l'agevolazione si applica sempre nel rispetto della regola, di cui all'art. 9 comma 2 del D.Lgs. n. 23 del 2011, sul possesso protratto per almeno quindici giorni;

2. se il contratto è verbale la registrazione deve essere effettuata con la presentazione del modello 69 "richiesta di registrazione" in duplice copia, nel campo "tipologia dell'atto", dovrà essere indicato "contratto verbale di comodato" e nel campo "data di stipula/adempimento" occorre inserire la data di conclusione del contratto al fine della decorrenza dell'agevolazione.

>> dall'anno **2020** con la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 **è ripristinato l'obbligo di presentazione della dichiarazione ministeriale ai fini dell'applicazione della** citata **riduzione del 50%** della base imponibile **per gli immobili in comodato**, obbligo che nel 2019 era stato soppresso dal Decreto Legge "Crescita" 30/04/2019, n. 34 convertito nella Legge 28/06/2019, n. 58 all'art.3-quater - Circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020.

Pertanto, il proprietario o titolare di diritti reali di godimento deve, ai fini dell'applicazione della riduzione, attestare il possesso dei suddetti requisiti presentando entro il 30 giugno dell'anno successivo la **dichiarazione ministeriale IMU**, barrando il campo 11 e specificando nelle Annotazioni che trattasi di immobile concesso in uso gratuito, secondo il modello di dichiarazione di cui al D.M. 30 ottobre 2012 nelle more dell'entrata in vigore del nuovo modello dichiarativo.

L'IMPOSTA è ridotta al 75 per cento per:

= gli alloggi abitativi locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431. L'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento (comma 760) .

>> dall'anno **2020** con la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 **è ripristinato l'obbligo di presentazione della dichiarazione ministeriale**, secondo il modello di cui al D.M. 30 ottobre 2012 nelle more dell'entrata in vigore del nuovo modello dichiarativo, **ai fini dell'applicazione della** citata **riduzione al 75% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato**, obbligo che nel 2019 era stato soppresso dal Decreto Legge "Crescita" 30/04/2019, n. 34 convertito nella Legge 28/06/2019, n. 58 all'art.3-quater - Circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020.

Si ricorda che :

- ➔ il Decreto 16 gennaio 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze recante i criteri generali per la definizione degli accordi locali per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, prevede per i

contratti non assistiti modalità di attestazione della regolarità dei contenuti economici e normativi del contratto a quanto previsto dall'Accordo Territoriale.

Tale Accordo ha recepito per Modena, in data 30/10/2017, il citato Decreto ministeriale.

L'Attestazione di conformità è da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell'accordo stesso, anche con riguardo **alle agevolazioni fiscali** (artt. 1 e 2 commi 8).

i contratti concordati stipulati dal **1° novembre 2017** dovranno quindi essere provvisti dell'Attestazione di conformità (Allegato F).

L'Allegato F ai fini fiscali, per l'applicazione dell'aliquota agevolata IMU agli alloggi affittati a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3 e art. 5, commi 2 e 3, della Legge 431/98, dovrà essere presentato assieme alla comunicazione di aliquota agevolata.

ESENZIONI DALL'IMPOSTA

Sono **esenti** (comma 758) i **terreni agricoli** posseduti e condotti dai **coltivatori diretti** e dagli **imprenditori agricoli professionali**, di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n.99 iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n.99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione (lett. a).

Tale **beneficio** è stato **esteso** anche ai familiari coadiuvanti appartenenti al medesimo nucleo familiare, come da Legge 30/12/2018 n.145, comma 705.

Sono altresì esenti i terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (lett. b), quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile (lett. c) e quelli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art.15 della L.27/12/1977, n. 984 sulla base dei criteri di cui alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9/06/1993 (lett. d).

Sono **esenti** (comma 759):

- gli immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, da regioni, province, comuni, comunità montane, consorzi fra detti enti, enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali (lett. a);
- I fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT reperibile all'indirizzo www.istat.it/it/archivio/6789.
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (lett. b);
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art.5-bis D.P.R. 601/73 (lett. c);
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli art. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze (lett. d);
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13,14,15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810 (lett. e);
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per le quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia (lett. f);
- gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui alla lett. i) del comma 1 dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lett.i); si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 91-bis del Decreto Legge 24/01/2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla Legge 24/03/2012, n. 27

nonché il regolamento di cui al D.M. 19/11/2012, n.200 (lett. g).

Si ricorda che:

> in caso di utilizzazione mista (non esclusiva) l'eventuale variazione catastale, volta a rendere autonoma l'unità immobiliare nella quale è esercitata l'attività, ha effetto fiscale soltanto a partire dall'1/1/2013 – art 91-bis, comma 2, legge 24/3/2012 n. 27. Qualora non sia possibile l'accatastamento autonomo, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile come risulta da apposita dichiarazione.

> i soggetti "enti pubblici e privati diversi da società" sono quelli di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni - requisito soggettivo.

> la destinazione esclusiva allo svolgimento **con modalità non commerciali** (dal 2012), se sussistono i requisiti di cui al DM 200/2012, riguarda le attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica (dal 2014) didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile – requisito oggettivo.

NOVITA' DECRETO RILANCIO

Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 - articolo 177 "Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico"

In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19, per l'anno **2020, non è dovuta la prima rata IMU** per gli:

- **immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali**, nonché **immobili degli stabilimenti termali**;

- **immobili rientranti** nella categoria catastale **D/2** e immobili degli **agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi**, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA (commi 761-762)

L'imposta municipale propria IMU è determinata per l'anno 2020 secondo le aliquote e detrazioni previste con deliberazione n. 7/2020 pubblicata in data 23 aprile 2020 nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il **possesso** si è protratto **per più della metà** dei giorni di cui il mese stesso è composto **è computato per intero**.

Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Il versamento va effettuato interamente al Comune, ad eccezione dei fabbricati ad uso produttivo di categoria catastale "D", il cui gettito IMU nella misura dello 0,76 per cento è di competenza statale (comma 744-753).

Per tali fabbricati ad uso produttivo di categoria catastale "D" resta infatti la ripartizione dell'imposta tra quota Stato e quota Comune nel caso in cui il Comune stabilisca un'aliquota IMU maggiore di quella statale,

come Modena.

Pertanto l'imposta IMU determinata applicando l'aliquota dello 0,76 per cento va versata con l'apposito codice tributo (3925) allo Stato, mentre la differenza d'imposta dovuta dalla maggiore aliquota stabilita dal Comune va versata con l'apposito codice (3930) al Comune.

Il versamento deve essere effettuato in **due rate** scadenti:

- **in sede di prima applicazione**, la **prima** entro il 16 giugno, a titolo di **acconto**, è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.
- **a regime**: la **prima** entro il 16 giugno, a titolo di **acconto**, è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando le aliquote e le detrazioni dell'anno precedente, con la **possibilità di utilizzare quelle stabilite** dal Comune **per l'anno in corso**, essendo state già approvate dal Comune e pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle Finanze.

La Circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020 del Ministro dell'Economia e delle Finanze chiarisce espressamente e con approccio pragmatico, al fine evitare situazioni distorsive nella determinazione dell'imposta, il principio della libertà del contribuente dei metodi di calcolo indicati.

- è sempre consentito il pagamento in unica soluzione annuale entro il 16 giugno.
- la **seconda** entro il 16 dicembre **a saldo** dell'imposta dovuta per l'intero anno sulla base delle aliquote deliberate per il 2020, con eventuale conguaglio sulla prima rata.

La suddetta modalità di versamento si applica anche ai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato. Questi potranno effettuare il pagamento anche dall'estero, cumulativo per tutti gli immobili posseduti in Italia, anche se ubicati in territori comunali diversi, secondo le modalità di pagamento già utilizzate per l'ICI, cioè il vaglia postale internazionale ordinario, il vaglia postale internazionale di versamento in c/c e il bonifico bancario a favore **per la quota Comune** della Tesoreria del Comune di Modena c/o Unicredit Banca S.p.a. - filiale Modena Piazza Grande – Piazza Grande 40 – 41121 Modena-Italia (codice BIC UNICRITMM) utilizzando il codice IBAN IT96N0200812930000000505918, e **per la quota Stato** solo per gli immobili di categoria catastale "D" direttamente a favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT) utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000, secondo le modalità indicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nel comunicato del 31/5/2012.

L'imposta dovuta deve essere esclusivamente versata utilizzando il **Mod. F24** o l'apposito **bollettino di c/c postale** di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il modello **"F24"** può essere reperito presso gli sportelli di qualsiasi banca ed uffici postali.

Si riportano di seguito i codici da utilizzare per la compilazione del suddetto modello:

codice comune: **F257**

codici tributo IMU: Comune	3912 abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze
	3914 terreni
	3916 aree fabbricabili
	3918 altri fabbricati
	3913 fabbricati rurali ad uso strumentale <i>istituiti con Risoluzione Agenzia Entrate n. 35/E del 12/4/2012 e confermati con Risoluzione Agenzia Entrate n. 29/E del 29/05/2020</i>
	3939 fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita <i>istituito con Risoluzione Agenzia Entrate n. 29/E del 29/05/2020</i>
	3930 incremento per fabbricati ad uso produttivo "D"
Stato	3925 fabbricati ad uso produttivo "D" <i>istituiti con Risoluzione Agenzia Entrate n. 33/E del 21/5/2013 e confermati</i>

Oltre alla modalità di versamento suindicata è possibile il pagamento dell'imposta IMU anche per:

1. compensazione, in sede di dichiarazione dei redditi, con un credito erariale

N.B. dal 1° ottobre 2014 il pagamento dei modelli F/24 in compensazione con un credito erariale deve essere effettuato solo in via telematica cioè trasmettendo via internet il modello F/24 tramite i servizi telematici delle Entrate o delle banche o delle poste. Per le compensazioni con saldo finale “di importo pari a zero” si potranno usare solo i servizi telematici delle Entrate (art. 11 D.L. 66/2014).

2. compensazione comunale

- con un credito IMU (Imu/Imu) previa comunicazione
- con un credito TASI/IMU (Tasi/Imu) previa comunicazione e visto autorizzativo

>> possono essere portati in compensazione solo i crediti maturati per i quali non sia intervenuta la decadenza.

>> la comunicazione deve essere presentata prima di effettuare il pagamento in compensazione.

Modalità di compilazione del modello di pagamento per compensazione comunale:

l'importo del credito deve essere detratto dall'importo dovuto per una delle fattispecie in versamento.

Esempio:	importo dovuto per “Altri fabbricati” (c.tributo 3918)	euro 150,00
	credito IMU	euro 50,00
	importo da indicare nel rigo “Altri fabbricati” (c.tributo 3918)	euro 100,00

>> si ricorda che sul sito istituzionale del servizio è sempre a disposizione il calcolo on-line tarato con le aliquote nei diversi anni d'imposta ed aggiornato al 2020.

PRECISAZIONI

Il versamento dell'imposta municipale propria IMU (comma 768) ai sensi della Legge n. 68 del 2/5/2014 di conversione del D.L. 16/2014, per i beni immobili sui quali sono stati costituiti diritti di godimento a tempo parziale (**multiproprietà**) di cui all'art. 69, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 6/9/2005 n. 206 – codice del consumo, è effettuato da chi amministra il bene.

Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 1117, n. 2) codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso venga costituito il condominio, il versamento deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.

N.B. con la conversione in legge del decreto 193/2016, collegato alla manovra di bilancio per il 2017, è **soppresso per le persone fisiche, non titolari di partita Iva, l'obbligo dell'F/24 telematico per i pagamenti superiori a 1000 euro** introdotto dal 1° ottobre 2014 con il D.L. 66/2014. Pertanto tali soggetti potranno utilizzare l'F/24 cartaceo per qualunque importo, da presentare presso una banca o un ufficio postale, **senza che siano state effettuate compensazioni**, per le quali è obbligatoria la modalità telematica.

Il pagamento non va effettuato se l'imposta annuale IMU è uguale o inferiore a 12 euro.

Il pagamento il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo

giorno lavorativo successivo.

Arrotondamento: l'importo totale da versare deve essere arrotondato all'unità di euro: per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Es. € 779,49 diventa € 779,00 € 779,50 diventa € 780,00

Nel modello F24 e nell'apposito bollettino di c/c postale l'arrotondamento all'unità deve essere effettuato per ciascun rigo compilato.

DICHIARAZIONE IMU (comma 769)

i **soggetti passivi**, ad eccezione di quelli di cui al comma 759 lett. g) - cioè gli enti non commerciali di cui alla lett. i) dell'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 -, **devono presentare la dichiarazione**, o in alternativa devono trasmetterla in via telematica quando saranno approvate le modalità con apposito decreto, **entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Le dichiarazioni per l'anno **2020** devono quindi essere presentate **entro il 30 giugno 2021**.

>> si ricorda che per effetto delle disposizioni di cui al Decreto Legge 30/04/2019, n. 34 convertito nella Legge 28/06/2019, n. 58 le **dichiarazioni per l'anno 2019** devono essere presentate **entro il 31/12/2020** (così come le dichiarazioni per l'anno 2018, il cui obbligo di presentazione scadeva il 30/06/2019, dovevano essere presentate entro il 31/12/2019).

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Restano in via generale valide le dichiarazioni precedentemente presentate ai fini sia dell'imposta comunale sugli immobili sia dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011 e alla Legge n.147/2013 sia della tassa per i servizi indivisibili in quanto compatibili.

Nelle more di emanazione del decreto ministeriale che approverà il nuovo modello di dichiarazione IMU e relative istruzioni con l'indicazione dei casi in cui deve essere presentata la dichiarazione, si continuerà ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto ministeriale 30 ottobre 2012.

Si precisa che va presentata la dichiarazione per:

- attestare l'esenzione *in caso di variazioni di residenza: acquisizione/trasferimento*, in quanto le informazioni provenienti dalla banca dati anagrafica non individuano il corrispondente immobile nella banca dati catastale;
- *le pertinenze dell'abitazione principale* quando sono in numero maggiore di una per categoria catastale (C/2, C/6 e C/7) per individuare l'unità pertinenziale che per legge deve essere una per categoria;
- *attestare il possesso* (ultimo periodo comma 769) *dei requisiti per l'esenzione* di cui al comma 741, lett. c) numeri 3) *per gli alloggi sociali* e 5) per l'immobile delle forze armate ecc. e al comma 751 per gli immobili *"merce" a decorrere dall'anno 2022*;
- *attestare l'esenzione della prima rata dell'acconto 2020 per gli immobili* che rientrano nella previsione di cui all'art. 177 "Esenzione dell'imposta municipale propria IMU per il settore turistico" di cui al

Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34;

- attestare l'esenzione *dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti dal 2019 anche dai loro familiari coadiuvanti e dagli imprenditori agricoli professionali* di cui all'art. 1 del Decreto legislativo 29/3/2004 n. 53 iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.
- attestare il possesso dei requisiti nel caso *di immobile concesso in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori/figli) e dal 2019 al coniuge del beneficiario* in caso di suo decesso in presenza di figli minori, barrando nella dichiarazione il campo 11 e specificando nelle Annotazioni che trattasi di immobile concesso in uso gratuito.
- attestare la riduzione al 75% dell'imposta *per l'immobile affittato a canone concordato* di cui all'art. 5 della Legge 431/98 *a studenti per un periodo inferiore a 12 mesi (comma 2)*, e anche per i contratti transitori (comma 1), per i quali - si ricorda - non sono previste aliquote agevolate, barrando il campo 14 e specificando nelle Annotazioni che trattasi di immobile che rientra nella suddetta riduzione. Per i contratti stipulati dal 1° novembre 2017 la riduzione d'imposta spetta se sussiste l'Attestazione di conformità.

>> si informa che negli altri casi di contratti di locazione a canone concordato non è necessaria la dichiarazione ministeriale essendo prevista a pena di decadenza la comunicazione del Comune per l'aliquota agevolata.

- attestare l'agevolazione comunale per gli alloggi e relative pertinenze **regolarmente assegnati** con graduatorie pubbliche o su indicazione formale del Comune per soddisfare esigenze sociali abitative con canone d'affitto pari od inferiore a quello stabilito dall'Accordo Territoriale vigente.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 18/10/2001, n. 383, **per le successioni aperte dal 25/10/2001**, data di entrata in vigore della legge, gli eredi e i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili, non sono obbligati a presentare la dichiarazione ICI e quindi anche IMU. Infatti, gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate che hanno ricevuto la dichiarazione di successione ne trasmettono una copia al comune competente.

Resta fermo l'obbligo dichiarativo per il diritto di abitazione a favore del coniuge superstite (art.540 c.c.) nei casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti catastali.

Il modello dichiarativo da utilizzare per l'IMU, secondo quanto disposto dal comma 769 nelle more di approvazione del decreto sul nuovo modello, è quello approvato ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 ottobre 2012, con cui sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. **Link**

I modelli di dichiarazione ministeriale IMU possono essere:

- consegnati direttamente all'ufficio Tributi di Via Santi 40 che rilascerà apposita ricevuta;
- inviati a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno a: Comune di Modena-Servizio Tributi- Via Scudari 20 – 41121 Modena, la data di spedizione è considerata data di presentazione della dichiarazione;
- trasmessi con posta certificata all'indirizzo: tributi@cert.comune.modena.it indicando nell'oggetto del messaggio "dichiarazione IMU per l'anno 20.."; il testo deve inoltre contenere l'elenco dei contribuenti (cognome nome) per i quali viene

presentata la dichiarazione. Prima dell'invio la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma autografa e acquisita tramite scanner.

Il modello di dichiarazione IMU e relative istruzioni sono in distribuzione gratuita presso gli sportelli comunali al pubblico e disponibili anche nel sito istituzionale dell'Ufficio Tributi.

Non va presentata la dichiarazione ministeriale, ma deve essere **presentata la comunicazione predisposta dal Comune per usufruire dell'aliquota agevolata** in caso di:

- alloggi e pertinenze in affitto secondo i patti concordati – L.431/98 (art.2, comma 3);
- alloggi e pertinenze in affitto a studenti fuori sede per almeno 12 mesi secondo i patti concordati – L.431/98 (art.5, comma 2 e 3);

per queste fattispecie, alla comunicazione deve essere allegata l'Attestazione di conformità (Allegato F).

- alloggi e pertinenze concessi in comodato gratuito a parente in linea retta fino al 1° grado, maggiorenne, ivi residente e non titolare di diritti reali né in quota né in nuda proprietà su alloggi nel Comune, compreso quello di dimora e residenza e **dal 2019** nella fattispecie di **comodato Comune + comodato Stato**, in caso di decesso del beneficiario, dal coniuge in presenza di figli minori;
- fabbricati di categoria A/10, C/1, C/3, C/4 e del gruppo D utilizzati direttamente dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento per attività d'impresa, anche lavoro autonomo, esclusi i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5.
- fabbricati di categoria B/5 dove è svolta direttamente dal proprietario, avente natura di società cooperativa a responsabilità limitata sociale (Scarl), a mutualità prevalente di diritto con qualifica di onlus, attività didattica paritaria disciplinata dalla Legge 28 marzo 2003 n. 53.

avvertenza: le comunicazioni che riguardano contratti di locazione registrati a partire dal 1° luglio 2010 vanno comunque presentate in quanto le informazioni che provengono dalla banca dati dell'Anagrafe Tributaria non riportano ad oggi la tipologia del contratto stipulato se a canone concordato o libero.

La comunicazione d'aliquota agevolata dovrà essere presentata, **a pena di decadenza del beneficio**, entro il **31/12** dell'anno di riferimento e non va ripresentata a condizione invariata. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota agevolata deve essere presentata apposita **comunicazione di cessazione**.

I moduli di comunicazione possono essere:

- consegnati direttamente all'Ufficio Tributi in Via Santi 40 che rilascerà apposita ricevuta;
- inviati tramite posta elettronica all'indirizzo tributi@cert.comune.modena.it , tributi.dichiarazioni@comune.modena.it . Il modulo deve essere sottoscritto con firma autografa e ad esso deve essere allegata la copia del documento d'identità del dichiarante: quindi il modulo deve essere firmato e poi acquisito tramite scanner;
- inviati a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno all'Ufficio Tributi di Via Santi 40 41123 Modena, allegando copia del documento d'identità del dichiarante;

L'invio delle comunicazioni anche con modalità diverse da quelle consigliate deve tenere conto del principio per cui "l'onere della prova nei confronti dell'Amministrazione è a carico del contribuente".

Tutta la modulistica è reperibile sul sito del Comune di Modena www.comune.modena.it/tributi e presso l'ufficio Tributi in Via Santi 40.

ENTI NON COMMERCIALI - ENC (comma 759 lett. g - esenzione art. 7 comma 1, lettera i) del D.Lgs 504/92 e successive modificazioni)

DICHIARAZIONE IMU - ENC

La dichiarazione IMU-ENC riguarda **esclusivamente** gli enti non commerciali di cui al comma 759 lett. g) che posseggono immobili oggetto dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 504/1992 e succ. modificazioni.

Si applica il Regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

Se gli immobili hanno un'utilizzazione mista sia per attività in esenzione che non, occorre quando possibile, ai sensi dell'art. 91-bis, comma 2, del D.L. n. 1/2012 provvedere all'accatastamento autonomo; se ciò non è possibile l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi secondo i parametri indicati in dichiarazione.

Gli Enti non commerciali pertanto dovranno distintamente dichiarare

- gli immobili totalmente imponibili
- gli immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti

Le specifiche tecniche per trasmettere telematicamente la "dichiarazione unica Imu Tasi" degli Enti non commerciali sono contenute, nelle more di approvazione del nuovo modello di dichiarazione, nel **Decreto Ministeriale del 4 agosto 2014** e relativo **Allegato A**.

La dichiarazione IMU-ENC deve essere presentata **entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dei Tributi.

Le dichiarazioni per l'anno **2020** devono quindi essere presentate **entro il 30 giugno 2021**.

>> *per effetto tuttavia del terzo periodo del citato comma 770 la dichiarazione IMU-ENC deve essere presentata ogni anno.*

>> si ricorda che

- con la risoluzione n. 1/DF dell'11/1/2013 il Dipartimento delle Finanze fa presente che gli **enti non commerciali** (anche relativamente agli immobili esenti nel 2012) non dovevano presentare la dichiarazione IMU approvata con D.M. Del 30/10/2012 per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, ma secondo apposito modello dichiarativo
- con la Legge n. 147/2013 – Legge di Stabilità 2014 – al comma 719 veniva stabilito che ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) gli enti non commerciali (di cui all'esenzione dell'art. 7 comma 1, lettera i) del D.Lgs. 504/1992) presentavano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità **ed entro il termine del 30/9/2014** previsto dal Decreto Ministeriale 26 giugno 2014 e **prorogato al 1° dicembre 2014 (30 novembre festivo)** dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 settembre 2014 **deve essere presentata la dichiarazione relativa agli anni 2012 e 2013.**

VERSAMENTO IMU - ENC

Il **versamento** è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997 ovvero con il Mod. F/24 **in tre rate**:

- a regime,

le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, con scadenza

- entro il 16 giugno 2020;
- entro il 16 dicembre 2020;

la terza ed ultima rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta:

- entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento ovvero entro il 16/6/2021.

- in sede di prima applicazione,

le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

Restano comunque valide le modalità di pagamento con compensazione sia con un credito erariale sia con un credito IMU maturato dalla dichiarazione presentata successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dal 1° gennaio 2020.

AVVERTENZA gli enti non commerciali che possiedono esclusivamente immobili che non rientrano nelle fattispecie di esenzione di cui al comma 759, lett.g), che richiama l'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 504/1992, devono presentare la dichiarazione ordinaria approvata con D.M. 30 ottobre 2012 secondo i termini ordinari e le modalità di pagamento ivi previsti.

APPENDICE
IMU_Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (commi da 739 a 783)

Alloggio “casa familiare” (“ex casa coniugale”).

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 considera abitazione principale (comma 741 *lett. c* n. 4) la “**casa familiare**” assegnata al “**genitore**” affidatario di figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; e individua come soggetto passivo (comma 743, secondo periodo) il “genitore assegnatario della casa familiare” a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.

La nuova formulazione introdotta **differisce** da quella precedente (vedi *infra*) nel riferimento alla **casa familiare**, non più alla casa coniugale, e al **genitore**, non più coniuge e **definisce** che *nell'ambito di assimilazione all'abitazione principale sono ricomprese anche le ipotesi di provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare in assenza di precedente rapporto coniugale*.

L'**individuazione della “casa familiare”** viene **effettuata dal Giudice con proprio provvedimento** che non è suscettibile di diversa valutazione, prescindendo dalla proprietà in capo ai genitori o ad altri soggetti e i requisiti della residenza e dimora dell'assegnatario non sono rilevanti ai fini dell'assimilazione -Risoluzione n.1/DF del 18 marzo 2020.

{ **infra**: si ricorda che l'art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. n.16 del 2/3/2012 convertito nella Legge n.44 del 26/4/2012, prevedeva ai soli fini dell'IMU – e quindi anche per la TASI (comma 669 L.147/2013 e successive modificazioni) che l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta in seguito a separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio, si intende effettuata in ogni caso a titolo di diritto di abitazione.

La risoluzione n. 5/DF del 28/3/2013 (link) precisa che l'espressione “*in ogni caso*” deve essere intesa nel senso che l'assegnazione della casa coniugale al coniuge opera solo nei casi in cui l'immobile assegnato sia di proprietà, interamente o *pro-quota*, del coniuge non assegnatario e nel caso in cui lo stesso immobile sia stato concesso in comodato e non anche in quello della locazione, già regolata da una specifica norma (Legge 392/1978 art. 6) che prevede direttamente la successione nel contratto di locazione da parte del coniuge assegnatario, che lo utilizza pertanto in base a un titolo giuridico diverso da quello del diritto di abitazione.

Dal 2016 – Legge di Stabilità – il coniuge assegnatario della casa coniugale, se adibita ad abitazione principale, entra in esenzione Tasi; sono escluse le unità immobiliari classificate in A/1-A/8 e A/9 }.

Aree Fabbricabili

Il valore delle aree edificabili è costituito (comma 746, periodo terzo) dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici avendo riguardo ai criteri di cui al citato comma, gli stessi indicati dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/92 per l'ICI.

Non essendo deliberati i parametri delle aree comunali, tale valore deve essere determinato attraverso stima di Parte.

Per area edificabile s' intende quell'area all'uopo individuata dallo strumento urbanistico vigente , generale o attuativo.

La Legge regionale 21/12/2017, n. 24 prevede entro tre anni dalla sua entrata in vigore, entro cioè il

01/01/2021, l'avvio dell'iter di adozione di un nuovo strumento urbanistico, il PUG, da approvare in via definitiva entro il 01/01/2023, che in conformità ai principi di cui al dettato normativo non può prevedere “a priori” aree edificabili, che diventeranno tali solo a seguito di accordi di pianificazione.

Nel periodo di transizione 2018-2020, con delibera consiliare d'indirizzo n. 46 del 28/06/2018 il Comune ha emesso Avviso pubblico di “manifestazione d'interesse” ai sensi dell'art. 4, comma 3, della citata Legge regionale 24/2017 per le aree ivi individuate. Le aree che abbiano o meno ricevuto conferma di interesse a edificare da parte dell'Amministrazione devono pertanto adeguare il valore dell'area presentando la dichiarazione ministeriale ai fini degli adempimenti fiscali.

Per tutte le altre aree non ricomprese nell'Avviso pubblico es.: fabbricati ed unità immobiliari in ristrutturazione, in corso di costruzione, in corso di definizione, aree ad intervento diretto, continua ad applicarsi il valore determinato in considerazione dell'attuale strumento urbanistico.

Cittadini italiani residenti all'estero

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 **non** considera **più** direttamente **adibita ad abitazione principale** “una ed una sola unità immobiliare posseduta dai *cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)*, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”, con riduzione dei due terzi dell'imposta TASI nel 2015 (art. 9-bis D.L.28 marzo 2014 n. 47 convertito in legge) e successiva esenzione introdotta nel 2016 (Legge n.208/2015).

Tale **alloggio**, non più equiparato all'abitazione principale, dal **2020** è quindi **riassoggettato all'imposta IMU**, al pari degli altri immobili posseduti in Italia, utilizzando l'aliquota relativa alla condizione dell'alloggio (a disposizione, occupato da parente di 1° grado, affittato etc.....) presentando ove prevista l'apposita modulistica.

Fabbricati inagibili

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un accertato degrado fisico sopravvenuto (es. immobile diroccato, pericolante o fatiscente) o in un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e l'immobile non deve essere utilizzato. Con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il contribuente deve dichiarare di essere in possesso di una perizia accertante l'inagibilità o inabitabilità, redatta da un tecnico comunale, con spese a carico del proprietario, o da un tecnico abilitato.

La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata nell'anno in cui si acquista il diritto all'agevolazione.

La dichiarazione deve invece essere presentata solo nel caso in cui si perde il diritto all'agevolazione.

Non si considera inagibile il fabbricato interessato da lavori in corso d'opera (infra immobili in ristrutturazione).

Fabbricati fantasma (art.11, comma 7, del D.L. n.16 del 2/3/2012 – art. 2 D.L. 225/2010 convertito nella legge n. 10/2011)

E' in pubblicazione dal 2 maggio 2012 l'elenco dei fabbricati non dichiarati in Catasto, ai quali l'Agenzia del Territorio ha attribuito una rendita catastale presunta, con effetto fiscale dall'1/1/2007.

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, cioè entro il 2 luglio 2012 è possibile presentare per i proprietari ricorso giurisdizionale; entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione, cioè entro il 30 agosto 2012, i proprietari devono provvedere all'aggiornamento del classamento catastale mediante la procedura DOCFA

di cui al D.M. 701/94.

Fabbricati rurali

I fabbricati rurali sia ad uso abitativo che strumentale e dal **2020 anche gli alloggi rurali adibiti ad abitazione principale e i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n.557/1993 convertito dalla legge n. 133/1994 e successive modificazioni sono assoggettati all'imposta IMU.**

>> gli alloggi rurali adibiti ad abitazione principale rientrano (dal 2016), se sussistono i requisiti di residenza e dimora abituale, in esenzione.

>> gli alloggi rurali non adibiti ad abitazione principale sono assoggettati all'IMU, applicando l'aliquota relativa alla condizione dell'alloggio.

>> per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557 convertito nella Legge n.133/1994 e previsti dal comma 8 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 e successive modificazioni s'intendono i fabbricati accatastati nella categoria che ne indica la ruralità A/6 e D/10 e quelli che possiedono l'apposita annotazione catastale a seguito dell'attestazione dei requisiti di ruralità;

Si ricorda che i fabbricati rurali iscritti nel catasto terreni dovevano essere dichiarati nel catasto fabbricati entro il 30 novembre 2012 e che entro il 30 settembre 2012 doveva essere presentata al catasto l'autocertificazione dei requisiti di ruralità per i fabbricati ad uso abitativo e strumentale; la dichiarazione fatta successivamente ha effetto fiscale dalla data in cui è presentata in catasto.

Fabbricati costruiti e destinati alla vendita da impresa costruttrice

Si intendono i fabbricati, ultimati e accatastati, costruiti o ristrutturati ai sensi dell'art.3, comma1, lettere c), d) e f), del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 direttamente dall'impresa costruttrice e destinati alla vendita, risultanti quindi contabilmente tra i "beni merce". Risoluzione n. 11/DF dell'11/12/2013 in quanto compatibile [link](#)

Non rientrano i fabbricati acquistati finiti dall'impresa, e quindi non costruiti direttamente, per destinarli alla vendita o locati, anche temporaneamente.

Detti fabbricati dal 1° gennaio 2020 sono assoggettati all'**IMU** (comma 751, primo periodo) e dal 1° gennaio 2022 sono **esenti** dall'**IMU** (comma 751, terzo/ultimo periodo). L'esenzione deve essere dichiarata attestando il possesso dei requisiti prescritti dalla norma (comma 769, ultimo periodo).

Fallimenti (comma 768, ultimo periodo)

Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore devono:

-entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, provvedere al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale;

-nei termini di legge, presentare dichiarazione per attestare la vendita degli immobili compresi nell'ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

>> si ricorda in quanto compatibile che entro i novanta giorni dalla data della nomina deve essere presentata al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione (da intendersi come comunicazione e non dichiarazione) attestante l'avvio della procedura.

>> tale disciplina prevista per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa si applica in quanto compatibile anche agli immobili compresi nell'**eredità giacente**.

Familiari coadiuvanti del coltivatore diretto

I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano dal 2019 della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente (comma 705, art. 1 Legge 145/2018). Tale disposizione continua ad applicarsi anche nella nuova IMU.

Immobili in ristrutturazione (comma 746, quarto periodo)

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. 380/2001 T.U. edilizia, **la base imponibile è costituita dal valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione** ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Ad ultimazione dei lavori la **base imponibile è costituita dalla rendita catastale della nuova unità immobiliare** rivalutata del 5 per cento e moltiplicata per il relativo coefficiente.

La variazione della base imponibile costituisce obbligo di presentazione della dichiarazione.

Per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria la **base imponibile è costituita dalla rendita catastale del fabbricato** rivalutata del 5 per cento e moltiplicata per il relativo coefficiente fino alla data di ultimazione dei lavori.

Terreni agricoli (commi 741 lett. e, 746 ultimo periodo e 758)

Dal **2020** per terreno agricolo s'intende il terreno **iscritto** in catasto **a qualsiasi uso destinato**, compreso quello **non coltivato** e il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, il moltiplicatore pari a 135.

>> si conferma l'**esenzione** dall'imposta, come nella normativa precedente riconosciuta dal 2016, dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti, dal 2019 anche dai loro familiari coadiuvanti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Restano assoggettati terreni agricoli che non rientrano in tale definizione es.: terreni agricoli in affitto.

{ Detti terreni agricoli prima dell'esenzione erano soggetti all'imposta IMU limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
- b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. }

Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina (Esenzione IMU – comma 758 lett. d)

L'esenzione riconosce esenti i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina individuati dalla **Circolare** del Ministero delle Finanze **n. 9 del 14/06/1993** e in questo elenco **non** è compreso il **Comune di Modena**.

>> detta esenzione IMU era stata ridefinita con il **D.L. n. 4 del 24/1/2015** " Misure urgenti in materia di

esenzione IMU “ e tra i Comuni interessati all’esenzione, secondo i termini previsti nel citato decreto legge , ed indicati nell’elenco predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) non era compreso il Comune di Modena.

Breve excursus sull'applicazione delle imposte a partire dall'anno 2012

2012 IMU sperimentale (applicata su tutti gli immobili - quota Comune e quota Stato)

2013 IMU (MINI IMU ed esoneri dall'Imu di alcune tipologie in corso d'anno)

2014 IMU (applicata a tutte le tipologie di immobili)

TASI (applicata solo agli immobili esenti da Imu)

2015 IMU (applicata in generale a tutte le tipologie di immobili)

TASI (estesa in generale a tutte le tipologie di immobili)

2016 IMU (applicata in generale a tutte le tipologie di immobili e introdotte alcune esenzioni/agevolazioni)

TASI (applicata in generale a tutte le tipologie di immobili e introdotte agevolazioni ed esenzione dell'abitazione principale)

2017 IMU/TASI (applicate come 2016)

2018 IMU/TASI (applicate come 2017)

2019 IMU/TASI (applicate come 2018 con introduzione di alcune agevolazioni/esenzioni)

2020 NUOVA IMU (applicata unica aliquota IMU) – abolite la precedente IMU e la TASI in IUC

ALIQUOTE IMU 2020

ALIQUOTE IMU 2020

Le **aliquote IMU 2020** sono state determinate dal Comune di Modena con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 26 marzo 2020 , pubblicata nel Portale del Federalismo fiscale.

L' aliquota statale deve essere utilizzata solo per i fabbricati di categoria "D" per i quali rimane la quota Stato.

ALIQUOTE (per cento)	IMU	IMU STATO
– abitazione principale (A/1 – A/8 – A/9) e pertinenze <i>con detrazione IMU di euro 200</i>	0,60	
– <i>alloggi e pertinenze regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi Case Popolari (Acer)</i> <i>con detrazione IMU di euro 200</i>	0,76	
– alloggi e pertinenze in comodato a parente di primo grado in linea retta con i requisiti previsti * AVVERTENZA	1,10	
– alloggi e pertinenze affittati con contratto agevolato (L.431/98 art. 2 c. 3 e 5, co. 2 e 3) e attestazione di conformità a: <ul style="list-style-type: none"> • persone fisiche • studenti fuori sede per almeno 12 mesi 	0,76	
– alloggi e pertinenze affittati al Comune nell'ambito del Servizio "Agenzia Casa"	0,50	
– alloggi e pertinenze regolarmente assegnati con graduatorie pubbliche o su indicazione formale del Comune per esigenze sociali abitative con canone pari o inferiore a quello stabilito dall'Accordo Territoriale vigente	0,76	
– fabbricati iscritti o iscrivibili nelle categorie catastali A/10,C/1,C/3, C/4, utilizzati direttamente dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento sugli stessi per attività d'impresa, anche lavoro autonomo	0,97	
– fabbricati iscritti o iscrivibili nel gruppo D, utilizzati direttamente dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento sugli stessi per attività d'impresa, anche lavoro autonomo, <u>esclusi i fabbricati di categoria cat. D/5</u>	0,21	0,76
– fabbricati ad uso produttivo iscritti o iscrivibili nel gruppo D , compresi i D/5	0,30	0,76

– fabbricati di categoria B/5 dove è svolta direttamente dal proprietario, avente natura di società cooperativa a responsabilità limitata sociale (Scarl), a mutualità prevalente di diritto con qualifica di onlus, attività didattica paritaria disciplinata dalla Legge 28 marzo 2003 n. 53.	0,76
– fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993 n. 557 convertito in legge e all'art.13, comma 8, del D.L. 201/2011 e successive modifiche	0,10
– fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, <u>non concessi in locazione</u>	0,25
– terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli	1,06
– aree fabbricabili	1,14
– altri immobili, diversi da quelli suindicati	1,14

* AVVERTENZA : anche nella nuova IMU per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado è riconosciuta una *riduzione del 50%* della base imponibile se sussistono i requisiti di legge previsti, *estesa* anche al coniuge del beneficiario in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori; si precisa che a questa agevolazione può aggiungersi anche l'aliquota agevolata comunale dell' 1,10 per cento prevista se sussistono i requisiti stabiliti dall'Ente. Analogamente alla previsione statale, solo nel caso di comodato stato + comodato comune è stata introdotta dal Comune l'estensione dell'aliquota agevolata IMU dell'1,10 per cento al coniuge del beneficiario in caso di morte dello stesso in presenza di figli minori. Si possono pertanto verificare le seguenti situazioni:

• requisiti per solo comodato stato	riduzione 50% base imponibile estesa, in caso di morte del beneficiario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori	1,14
• requisiti per solo comodato comune	nessuna riduzione base imponibile	1,10
• requisiti per comodato stato e per comodato comune	riduzione 50% base imponibile estesa, in caso di morte del beneficiario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori	1,10

Servizio Tributi
Via Santi, 40 Tel. 059.2032614

Orari di apertura

mercoledì 8,30 - 13,00
lunedì / giovedì 8,30 - 13,00 / 14,30-18,00

Info: www.comune.modena.it/tributi/